

5.0.2

MINARDO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 5-bis

1. La titolarità dei crediti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende riferita solo ed esclusivamente ai Consorzi agrari. L'eventuale cessione di tali crediti, a suo tempo operate dai citati Consorzi, non ha alcun effetto se il cessionario, o suo avente causa, non comprovi in sede amministrativa al Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante opportuna documentazione sostanziale, l'effettiva esistenza delle operazioni di pagamento riferite alle cessioni medesime. La mancata dimostrazione ad opera dei cessionari nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'assegnazione delle somme in favore dei Consorzi titolari del credito. Gli eventuali giudizi in corso sono dichiarati estinti.

COMMISSIONE LEGISLATIVA AGRICOLTURA

EMENDAMENTO ALLA LEGGE 410/99 PER “ Riconoscimento somme per servizi di ammasso prodotti agricoli – Modifiche ed integrazioni alla Legge di riforma dei Consorzi Agrari – Pregressi rapporti tra questi e la Federconsorzi.

Con la Legge n.410 del 28 Ottobre 1999 (“Nuovo Ordinamento dei Consorzi Agrari”) e ss.mm. ed ii., il Legislatore ha voluto dare un nuovo assetto ai Consorzi Agrari. E nel contempo li ha voluti sollevare dalla crisi economica in cui versavano anche a causa della decozione della struttura capofila “Federconsorzi”, oggetto di ben note vicende giudiziarie.

A tal uopo, con l’Art.8 della legge in parola (così come successivamente integrato dall’Art.130 c.1 let.”b” della Legge 388/2000) è stata finalmente risolta la problematica relativa al debito che lo Stato aveva verso i Consorzi medesimi in dipendenza dell’espletamento dei servizi di ammasso dei prodotti agricoli. Problematica che aveva dato luogo ad un ingente contenzioso e che, in uno alla già citata decozione della Federconsorzi, aveva quasi definitivamente collassato le finanze dei singoli Consorzi Agrari Italiani.

La norma in questione prevedeva espressamente (senza nulla dire su Federconsorzi; anzi, significativamente escludendola in maniera radicale nonostante le pretese giudiziarie da questa avanzate sette anni prima e di cui si dirà subito appresso) che le somme dovute per gli ammassi fossero assegnati, mediante titoli di Stato, solo ed esclusivamente ai Consorzi Agrari.

Senonchè Federconsorzi (in ragione del suo stato di preminenza nonché di intervento sui singoli Consorzi, divenuto col passare degli anni sempre più pressante, invasivo e negativo) aveva a suo tempo provveduto a farsi effettuare da ogni Consorzio – verosimilmente con i sistemi di cui si dirà appresso – innumerevoli cessioni dei crediti in parola; tanto che, fin dal 1992, aveva incolto contro il Ministero dell’Agricoltura, apposita causa civile per vedersi riconosciuta, in dipendenza di esse cessioni, la considerevole somma di 576 miliardi circa di vecchie lire.

Ne deriva che in mancanza di opportuni provvedimenti legislativi ad integrazione, verrebbe a concretizzarsi un effetto veramente paradossale; ove una Legge creata per scongiurare il definitivo tracollo dei Consorzi Agrari – o almeno di quelli tra essi che sono sopravvissuti – non apporterebbe a questi alcun beneficio.

Mentre verrebbe a rimpinguare le casse di un organismo (Federconsorzi) che non ha più alcun aggancio vitale con la società italiana, non si rapporta in alcun termine di produttività, di sostegno all'agricoltura o di creazione di posti di lavoro; e che, essendo oggi in condizioni di liquidazione concordatizia, è solo possibile oggetto di mera speculazione da parte di più o meno spregiudicati gruppi finanziari (vedi, a tal uopo, non poche interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del dicembre 2001).

Fortunatamente, con sentenza n. 10027/02 dell'8 marzo 2002, il Tribunale Civile di Roma ha disconosciuto ogni pretesa economica di Federconsorzi derivante dalle presunte cessioni di credito di cui si è detto; condannandola, anzi, al pagamento di 600 milioni di vecchie lire per spese processuali!

Ovviamente, avverso tale sentenza, la liquidazione concordatizia di Federconsorzi ha interposto appello non ancora definitosi. Ma non è questo il problema che qui si vuole evidenziare: bensì altro più particolare, anche se, ovviamente, a quanto detto collegato, ed estremamente emblematico.

*

Infatti, tra le cessioni di credito azionate da Federconsorzi, nella causa che, come detto, si trova oggi in fase di appello, vi è quella con il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina. Detta cessione dichiara espressamente di sottendere ad una **compravendita**, tra Federconsorzi da una parte ed il Consorzio dall'altra, di crediti dal secondo vantati nei confronti dello Stato per le operazioni di ammasso.

L'art. 3 dell'atto di cessione precisa che il prezzo della cessione venne stabilito in lire 2.947.371.968 (corrispondenti ad interessi e capitali maturati alla data del medesimo: 6 ottobre 1982) e che esso prezzo, il Consorzio ebbe a ricevere (sic!) **“prima della stipulazione del presente atto”**.

In effetti, contestualmente o subito prima della sottoscrizione della cessione, Federconsorzi rilasciò al Consorzio la nota contabile n. 127, in pari data 6 ottobre 1982, nella quale si attestava **“di avere registrato in data odierna a vostro credito,**

nel registro riassuntivo del conto corrente n. 311, la somma di lire 2.947.371.968 quale prezzo della cessione nei nostri confronti dei crediti da voi vantati verso l'amministrazione dello Stato (Ministero Agricoltura e Foreste), come da convenzione stipulata in data odierna 6 ottobre 1982".

Ebbene, da accertamenti svolti dall'attuale Commissario Regionale è stato invece appurato che esso prezzo **non è stato mai corrisposto al Consorzio Agrario da parte di Federconsorzi, in quanto mai quest'ultima ebbe realmente ad accreditare al primo l'importo in argomento nell'ambito del c.c. n. 311 che esse intrattenevano.**

Ne fanno fede gli originali estratti del citato conto corrente, predisposti ed inviati al Consorzio, con cadenza quindicinale, dalla stessa Federconsorzi. Dall'esame degli stessi, infatti, si può inequivocabilmente evincere come – **contrariamente a quanto falsamente attestato dalla nota contabile n. 127 e nell'atto di cessione – né in data 6 ottobre 1982, né in altra successiva o precedente, risulta essere stata mai effettivamente accreditata al Consorzio Agrario la somma in argomento.**

Ne deriva così - ai sensi degli artt. 1418 e 1325 del Codice Civile – la palese nullità della cessione di credito per totale mancanza di causa e/o oggetto; ove, nei contratti bilaterali, consistendo la causa nello scambio delle reciproche controprestazioni, riguardata la causa rispetto all'obbligazione di un contraente, essa consiste nell'obbligazione dell'altro (il pagamento del corrispettivo prezzo da parte di Federconsorzi) **che nel caso di specie non è mai esistita fin dall'inizio.**

Inoltre il contratto di cessione è ancora nullo perché affetto da simulazione assoluta - se non proprio, ed ancor peggio, da illiceità - ove si consideri che le parti non hanno mai inteso porre in essere alcuna compravvendita del credito, né qualsivoglia altro contratto tipico (la totale mancanza della corrispettiva obbligazione di pagamento ne è il sintomo inequivoco).

*

Per comprendere a fondo quanto precede occorre ricordare che il Consorzio Agrario di Catania e Messina (così come tutti gli altri Consorzi Agrari d'Italia) è stato

socio della Federconsorzi secondo le regole del D.L.vo 1235/48. E dette regole hanno comportato, fra l'altro, l'intervento della Federconsorzi nei servizi di carattere generale dei Consorzi, coordinandone l'attività commerciale ed economica per il loro inserimento nel tessuto agricolo.

Con il passare degli anni **l'indicato intervento si è manifestato in maniera sempre più pressante, invasiva e negativa per i Consorzi** che dipendevano dalla Federconsorzi per la fornitura di merci utili all'agricoltura e di macchine agricole e, soprattutto, per lo sconto delle cambiali e per le operazioni di credito agrario.

In questo contesto di rapporti - caratterizzati da uno strapotere di fatto della Federazione "madre" sui singoli consorzi associati e sulla loro gestione commerciale, contabile e finanziaria - **l'indebitamento del Consorzio Agrario di Catania e Messina verso la Federconsorzi (in maniera identica a tutti gli altri Consorzi Agrari d'Italia) ha continuato ad accrescersi smisuratamente nel tempo sino all'apertura della procedura di liquidazione coatta nella quale la Federconsorzi è stata ammessa al passivo, quale unica creditrice chirografaria, per circa 92 miliardi di vecchie lire (di cui 62 miliardi circa solo per esposizioni dirette di cambiali).**

Anche se nel corso della suddetta procedura di liquidazione (ove è stata provvidenzialmente concessa l'autorizzazione all'esercizio d'impresa) tale debito è stato notevolmente ridotto, e ad oggi risulta estinto a seguito della definizione del concordato e della remissione "in bonis" del Consorzio, non v'è dubbio che l'atto di cessione di credito di cui s'è detto va inserito **negli anomali rapporti che sono stati realizzati tra Federconsorzi e Consorzi, e che hanno visto operare la prima in una posizione di preminenza**, di cui si trova puntuale conferma nelle relazioni degli organi che si sono succeduti nella rappresentanza della Federazione in procedura di concordato preventivo con cessione di beni.

E la conferma risiede nel fatto che ad oggi Federconsorzi non ha opposto alcuna sostanziale controdeduzione (né si vede come potrebbe) a tutto quanto precede, se non mere eccezioni formali e rituali atte solo a diluire nel tempo l'esito delle legittime pretese del Consorzio Agrario di Catania e Messina.

*

Ne deriva, in conclusione, che in mancanza di un tempestivo intervento legislativo integrativo il Consorzio si vedrebbe privato, nella fase più delicata della sua rinascita, di un considerevole apporto economico che invece (e proprio questo era lo spirito della Legge) sarebbe decisivo per il suo rilancio. Mentre un'ulteriore dilazione temporale rischierebbe di vanificare in concreto il pur certo riconoscimento del diritto che arriverà chissà quando e troppo tardi.

Peraltro l'invocato intervento legislativo non avrebbe alcun carattere di singolarità, in quanto dovrebbe correttamente essere rivolto a tutte le identiche fattispecie che, per quanto sopra detto, è altamente verosimile che Federconsorzi abbia messo in atto con tutti gli altri Consorzi agrari italiani.

Esso intervento legislativo ad integrazione potrebbe quindi essere formulato (salva l'elaborazione di una più precisa e testuale definizione) in termini di prevedere l'immediata assegnazione delle somme ex art. 8 L. 410/99 anche ai Consorzi Agrari che a suo tempo, mediante cessioni, hanno apparentemente trasferito la titolarità del credito sottostante a Federconsorzi. E ciò, ovviamente, solo allorquando esse cessioni presentino "ictu oculi" elementi di radicale inesistenza giuridica e nullità del tipo di quelli sopra descritti. I contenziosi in materia tra Consorzi e Federconsorzi potrebbero essere dichiarati estinti per legge ovvero proseguire assistiti da apposita garanzia di restituzione delle somme in caso (improbabile e solo teorico) di giudicato definitivo sfavorevole ai Consorzi.

L'interesse pubblico, concreto ed attuale, della novella legislativa risiede nella necessità di preservare l'obiettivo della legge del '99 di riforma dei Consorzi, in termini di dotare i medesimi - in tempi congrui e prima che sia troppo tardi - delle necessarie risorse per il loro rilancio economico nell'ambito del tessuto agricolo e sociale della Nazione.

La copertura finanziaria è già assicurata dagli stanziamenti disposti nell'ambito dell'art. 10 della più volte citata legge 410/'99 e ss. mm. ed ii.